



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
ANGELINA MARIA PERRINO	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere-Rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
04.12/01/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14168/2021 R.G. proposto da:

..... domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato BRIGANTI GIUSEPPE
(BRGGPP72E09L500A)

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege

-resistente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ANCONA n. cron. 3831/2021
depositato il 07/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023
dal Consigliere PAOLA VELLA.



RILEVATO CHE:

1. - con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, o in subordine del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, lett. g) e 14 d.lgs. n. 251 del 2007, o in ulteriore subordine del diritto alla protezione umanitaria ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, proposte da (alias _____), nato l' _____ (alias _____) in Pakistan (regione Punjab), il quale, dopo aver riferito alla Commissione territoriale di aver lasciato il proprio Paese a causa di un'inondazione e della malattia del padre (che avevano determinato problemi economici alla famiglia), in sede di audizione dinanzi al tribunale aveva affermato che vi erano ulteriori problemi che lo avevano portato a fuggire, solo accennati nel timore di subire ripercussioni in patria, riferendo di aver avuto una relazione con una sua cugina, di essere stato scoperto, di avere pertanto ricevuto minacce di morte da uno dei fratelli di lei e di temere anche le pene stabilite per tale fatto nel codice penale pakistano;

1.1. - il tribunale, all'esito dell'audizione per chiarimenti sulla ragione di espatrio non riferita alla Commissione territoriale (relazione con la cugina): ha ritenuto il racconto non credibile in quanto generico, lacunoso, contraddittorio e privo di coerenza intrinseca, con conseguente esclusione dei presupposti dello *status* di rifugiato (in assenza di atti persecutori causalmente orientati) e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) d.lgs. n. 251/07; ha escluso la sussistenza anche dei presupposti di cui alla successiva lett. c), in quanto, sulla base di COI aggiornate al 2020, «il livello di sicurezza nel Punjab risulta sicuramente migliorato rispetto agli anni passati tanto da escludere in questa zona del Pakistan la sussistenza di un conflitto armato o di violenza generalizzata, anche con riferimento alla specifica zona di provenienza del ricorrente»; ha escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini della protezione umanitaria (il



ricorrente, che in patria, dove risiede la famiglia di origine, svolgeva l'attività di sarto, in Italia ha documentato solo rapporti di lavoro a tempo determinato con retribuzione inferiore a Euro 500,00 al mese, ed ha una scarsa conoscenza della lingua italiana; la certificazione medica allegata non attesta una vulnerabilità o una terapia in corso tale che il rimpatrio possa pregiudicare la salute del ricorrente) ed anche i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex d.l. 130/2020 (mancanza di prova di un sufficiente radicamento sul territorio nazionale; lingua italiana non padroneggiata, tanto da richiedere un interprete; assenza di una integrazione lavorativa «degnata di rilievo» e di significative relazioni personali o familiari che un rimpatrio potrebbe ledere);

2. - il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Ministero intimato ha depositato una semplice nota per l'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

CONSIDERATO CHE:

2.1. - il primo motivo denuncia «nullità del decreto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione dell'art. 35-bis, cc. 1, 11 lett. a), e 13, d.lgs. 25/2008 e degli artt. 737, 738, 135, 156, c. 2, c.p.c., nonché dell'art. 111, c. 6, Cost.» stante l'omessa o apparente motivazione del tribunale, soffermatosi solo sulla relazione del ricorrente con la cugina, «senza esaminare l'altra questione posta a fondamento della fuga, ossia ragioni legate ai mutamenti climatici», nonostante il ricorrente, dichiaratosi "migrante ambientale", avesse lamentato che la sopravvivenza sua e della sua famiglia era minacciata dai mutamenti climatici; il ricorrente aggiunge anche la mancata valutazione di una serie di ulteriori profili di vulnerabilità, elencati a pag. 48, nonché una "infezione cronica da HCV non databile" (su cui però il tribunale si è pronunciato a pag. 11 del decreto) e l'emergenza sanitaria da Covid-19 (dedotta a pag. 55 e s. del ricorso), che a suo dire avrebbero dovuto valutarsi complessivamente, nell'ambito del rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU (su cui il tribunale si è pronunciato, sempre a pag. 11 del decreto);



2.2. – il secondo mezzo lamenta *«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.»*, riproponendo le stesse censure del primo (*«omesso esame dei fatti rappresentati dal richiedente, di cui al verbale dell'audizione presso la Commissione territoriale (...) e al ricorso introduttivo (...); omesso esame della attuale situazione generale socio-economico-politica del Pakistan, e in particolare del Punjab, nonché della specifica capacità dello Stato di offrire idonea ed effettiva protezione rispetto a vicende quali quella narrata dal richiedente (migrante climatico), posta comunque a fondamento della decisione (...) alla luce di fonti internazionali specifiche e aggiornate alla data della decisione»*);

2.3. – il terzo motivo deduce la *«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 10 c. 3, 32 Cost.; artt. 6, 7 del Patto internazionale dui diritti civili e politici ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 881/1977; all'art. 11 Patto internazionale dui diritti civili e politici ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 881/1977; all'art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007 e agli artt. 5, c. 6, e 19, c. e, TU 286/1998; all'art. 8, c. 3, d.lgs. 25/2008»* sempre con riferimento agli stessi aspetti evidenziati con i primi due motivi;

2.4. – il quarto mezzo prospetta *«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 46 della direttiva europea n. 2013/32»*, con espresso richiamo delle argomentazioni svolte nel terzo motivo;

3. – il ricorso va accolto limitatamente al vizio di motivazione denunciato con il primo motivo (di cui i restanti tre rappresentano per lo più una farraginoso ripetizione), avuto riguardo al mancato esame di una delle due ragioni che, come riconosciuto dallo stesso tribunale, hanno indotto il ricorrente a lasciare il suo paese, segnatamente l'inondazione verificatasi nel 2013, e ciò in relazione a tutte le richieste di protezione invocate;



3.1. – invero, a fronte delle allegazioni svolte nella **demand** introduttiva, trascritte a pag. 32 e s. del ricorso («*Il richiedente racconta che nel 2013 vi è stata una forte inondazione a Gujranwala, dove la famiglia all'epoca viveva, fonte di danni e di perdite di vite umane. Notizie della inondazione si rinvengono agevolmente nei mass media (doc. 7). La famiglia del ricorrente ha risentito pesantemente delle conseguenze della inondazione, come spiega [redacted] in sede di audizione. Il padre e una sorella rimanevano feriti. La zona è d'altra parte ancora oggi soggetta, con regolarità, a inondazioni una o due volte l'anno, come è agevole verificare attraverso le fonti disponibili (per es. doc. 8). Ma tale grave situazione dovuta ai disastri ambientali non è stato l'unico motivo che ha costretto il richiedente a lasciare il Pakistan (...)*»), il tribunale si è effettivamente concentrato solo sulla vicenda della relazione del ricorrente con la cugina – in riferimento alla quale ha valutato la credibilità del racconto – ed ha acquisito COI solo sulla sicurezza socio-politica del Pakistan, senza dire alcunché in merito alle dedotte ragioni climatiche, sulle quali il ricorrente aveva anche allegato specifiche COI («*Si allegano le COI della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (doc. 4), dalle quali emerge quanto segue, con riferimento ai temi più rilevanti nella fattispecie: a) pp. 27-28: " Il Pakistan infatti è il settimo paese al mondo più colpito dagli effetti del cambiamento climatico e negli ultimi 20 anni in Pakistan ci sono stati 150 incidenti dovuti a alluvioni, incendi, inquinamento, scioglimento dei ghiacciai, una delle principali cause di flussi interni di persone: ad esempio durante le alluvioni del 2010-2011 ad esempio il 10% della popolazione Pakistan ha dovuto spostarsi in altre zone interne al paese. La questione è più che mai attuale in quanto le alluvioni e gli allagamenti sono sempre più frequenti come dimostrano gli eventi dell'aprile 2019 che hanno interessato la regione del Balochistan provocando diversi morti. Nelle stesse giornate sono state colpite anche l'area di Karachi e nella provincia del Punjab"»);*

4. – restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso;



5. – segue la cassazione del decreto per le ragioni sopra indicate con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento dei restanti tre, nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/01/2023.

La Presidente

MAGDA CRISTIANO

